

Ticket licenziamento 2021: importo aggiornato del contributo ASpl (oggi NASpl)

Ticket licenziamento 2021: importi del contributo ASpl (oggi NASpl) dovuto per le cessazioni che danno diritto alla disoccupazione. (Fonte: <https://www.lavoroediritti.com/>)



Il **ticket licenziamento** o contributo ASpl (oggi NASpl) è quel contributo che il datore deve versare all'INPS in caso di cessazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla [NASpl](#). Il suo importo annuo per il 2021 è fissato in 503,30 euro (41% del massimale disoccupazione) e varia a seconda del periodo di permanenza in azienda da 1/12 fino a raggiungere un massimo di 3 annualità. Per il 2021 l'importo massimo di contributo licenziamento è di 1509,90 euro per i lavoratori con un'anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi.

Aggiornamento del 17 settembre 2021: con la circolare numero 137 del 17 settembre 2021 l'INPS aggiorna le modalità di calcolo del ticket NASpl andando di fatto a ricalcolare gli importi. Pertanto alla luce di questa circolare, come vedremo in seguito, il nuovo ticket licenziamento 2020 e 2021 ammonta a € 547,51 annuali, per un importo massimo pari a € 1.642,53 per il triennio di anzianità.

Il **contributo NASpl** (ex ASpl) dev'essere versato anche quando il datore ricorre a licenziamenti collettivi, con un importo peraltro triplicato se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale. Il ticket è dovuto anche in caso di licenziamento a seguito di accordo collettivo aziendale escluso dal blocco dei licenziamenti covid.

Il contributo è destinato a finanziare l'indennità di disoccupazione (e a scoraggiare i licenziamenti) e il datore deve provvedere al pagamento, con modello F24 insieme agli altri contributi previdenziali e assistenziali entro il 16 del mese successivo, a prescindere se il dipendente cessato chieda o meno la NASPI.

Analizziamo nel dettaglio quando è dovuto, come si calcola l'importo del contributo ASpl e i casi particolari (licenziamenti collettivi, part-time e imprese edili).

Indice dei contenuti

- [Contributo NASpl: quando deve essere pagato](#)
- [Ticket licenziamento 2021: importi \(da aggiornare alla circolare INPS 137/2021\)](#)
 - [Ricalcolo del ticket licenziamento dopo la Circolare INPS 137/2021](#)
 - [Circolare INPS numero 137 del 17-09-2021](#)
 - [Calcolo ticket licenziamento individuale \(su base mensile\)](#)
 - [Ticket di licenziamento nei licenziamenti collettivi](#)
- [Ticket di licenziamento lavoratori part time](#)
- [Contributo di licenziamento edilizia](#)

Contributo NASpl: quando deve essere pagato

Il ticket licenziamento (introdotto con l'articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012) va pagato in tutti i casi di interruzione di un rapporto a tempo indeterminato che darebbero potenzialmente diritto all'indennità di disoccupazione in favore del cessato.

Oltre che per i licenziamenti (giustificato motivo oggettivo, soggettivo, giusta causa) il contributo è dovuto in caso di:

- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
- Risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
- Risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- Mancata trasformazione dell'apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Il contributo è dovuto a prescindere dalla richiesta del cessato dell'indennità di disoccupazione.

Inoltre il contributo è dovuto anche a seguito di [abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore](#) ed anche per licenziamento per cessazione dell'attività.

Ticket licenziamento 2021: importi (da aggiornare alla circolare INPS 137/2021)

L'importo del ticket licenziamento è fissato in misura pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione (il cui importo è comunicato con apposita circolare INPS ogni anno) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del cessato negli ultimi tre anni. Per quest'anno si considera la [circolare INPS numero 7 del 21/01/2021](#).

- Considerato che per il 2021 il massimale è pari ad euro 1.227,55, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale è dovuto un contributo di:
 - $1.227,55 * 41\% = 503,30$
- Per chi ha un'anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
 - $503,30 * 3 = 1.509,90$
- Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all'anno il contributo è riproporzionato in mesi:
 - $503,30 / 12 = 41,94$ euro mensili

Per poi essere moltiplicato per i mesi in cui il dipendente è stato in forza (si considera come mese intero quello in cui la prestazione si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario).

Ricalcolo del ticket licenziamento dopo la Circolare INPS 137/2021

Come detto sopra alla luce della circolare INPS 137/2021 la base di [calcolo del contributo NASPI](#) è più alta in quanto non si dovrà prendere a base di calcolo non la retribuzione imponibile (1227,55 €), ma il massimale di NASpl, che per il 2021 è fissato in euro 1.335,40.

Pertanto i calcoli aggiornati comportano un aumento del contributo NASpl dovuto dall'azienda, correggendo l'esempio di calcolo di cui sopra come segue:

- $1.335,40 * 41\% = 547,51$
- Per chi ha un'anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a:
 - $547,51 * 3 = 1642,53$
- Se il rapporto ha avuto una durata inferiore all'anno il contributo è riproporzionato in mesi:
 - $547,51 / 12 = 45,62$ euro mensili

Circolare INPS numero 137 del 17-09-2021

Ecco il testo completo della circolare in oggetto.

 [Circolare INPS numero 137 del 17-09-2021](#)

[» 104,9 KiB - 32 download](#)

Calcolo ticket licenziamento individuale (su base mensile)

Facciamo l'esempio di un dipendente assunto a tempo indeterminato il 1° gennaio 2021 e licenziato per giusta causa il 16 marzo 2021. In questo caso i mesi da considerare per stabilire l'importo del ticket sono 3, cioè gennaio, febbraio e marzo; (quest'ultimo mese si calcola perché protrattosi per almeno 15 giorni di calendario).

Di conseguenza il contributo sarà pari a:

- $45,62 * 3 = 136,83$ euro (e non $41,94 * 3 = 125,82$ euro)

Nel calcolo dei mesi di anzianità aziendale devono essere ricompresi anche quelli prestati come lavoratore a termine per chi è stato poi trasformato a tempo indeterminato. Per gli intermittenti, invece, i periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra non vengono conteggiati.

Ticket di licenziamento nei licenziamenti collettivi

Il ticket licenziamento è dovuto anche nei licenziamenti collettivi; questi, si ricorda, ricorrono ogniqualvolta il datore con più di 15 dipendenti intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni. I licenziamenti avvengono a causa della riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività produttiva.

La misura del contributo è quella prevista per i licenziamenti individuali. Eccezion fatta per i casi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale avviene senza accordo sindacale: qui l'importo è moltiplicato per 3.

La legge di bilancio 2018 ha peraltro modificato la norma. Per i licenziamenti collettivi intimati da un'azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS il contributo è elevato all'82% del massimale mensile. Anche in questo caso il calcolo è da aggiornare come segue:

- $1.335,40 * 82\% = 1095,03$ euro (anziché $1.227,55 * 82\% = 1006,59$ euro) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale

L'aumento si applica alle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 20 ottobre 2017.

Ticket di licenziamento lavoratori part time

E' importante sapere che il contributo licenziamento è dovuto in misura piena anche per i lavoratori part-time.

Quindi la tassa licenziamento non può essere riproporzionata alla percentuale di part-time (come logica vorrebbe), ma è sempre dovuta in misura piena.

Contributo di licenziamento edilizia

Caso particolare è quello che riguarda il contributo ASpl per le imprese edili. Sono infatti esonerate dal versamento dalla "tassa" di licenziamento ovvero dal ticket licenziamento le imprese del settore edilizia in taluni casi specifici; ovvero nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Per approfondimenti vi rimandiamo alla lettura dei recenti chiarimenti INPS sul [Ticket di licenziamento imprese edili](#).

Articoli correlati

[Calcolo contributo NASpl: chiarimenti INPS sul massimale da applicare](#)

[NASpl e Partita IVA: tutto quello che c'è da sapere](#)

[Naspi e contratto a termine: spetta la disoccupazione se si rifiuta la proroga?](#)

